



FONDAZIONE VARRONE
CASSA DI RISPARMIO DI RIETI

REGOLAMENTO

**DESIGNAZIONI E NOMINE
NEGLI ORGANI DI INDIRIZZO, AMMINISTRAZIONE
E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE**

**TESTO VIGENTE A SEGUITO DELLA MODIFICA
DELL'ART.10, COMMA 2 DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI INDIRIZZO
IN DATA 27 OTTOBRE 2021**

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Principi generali

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 3 Requisiti di onorabilità e professionalità e situazioni di incompatibilità e decadenza

Art. 4 Procedura di verifica dei requisiti

CAPO II - DESIGNAZIONI e NOMINE nel CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Art. 5 Requisiti e criteri di designazione e nomina dei componenti il Consiglio di Indirizzo

Art. 6 Procedura di nomina

CAPO III - NOMINE nel CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Art. 7 Requisiti dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Art. 8 Candidatura e nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Art. 9 Nomina del Presidente della Fondazione

CAPO IV - NOMINE nel COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 10 Requisiti dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti

Art. 11 Candidatura e nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 12 Nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti

CAPO V - PUBBLICITÀ del REGOLAMENTO e delle ATTIVITÀ inerenti le DESIGNAZIONI e le NOMINE e NORME TRANSITORIE

Art. 13 Pubblicità

Art. 14 Norme transitorie

PREAMBOLO

Nel processo di composizione degli Organi la Fondazione adotta le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente alle attività e finalità dell'Istituzione.

Gli Organi della Fondazione, formati nel rispetto dei criteri di rappresentatività, professionalità, competenza ed autorevolezza, operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dallo Statuto, assicurando la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

Costituiscono gli organi di governo necessari delle Fondazioni, oltre al Presidente, l'organo di indirizzo, l'organo di amministrazione e l'organo di controllo:

- l'organo di indirizzo è l'organo strategico cui spetta la formazione degli organi di amministrazione e di controllo, l'approvazione delle modifiche statutarie, la definizione delle linee programmatiche della politica d'investimento e della politica erogativa, la verifica del perseguimento degli obiettivi stabiliti e dei programmi delineati e l'approvazione del bilancio annuale;
- l'organo di amministrazione è l'organo di proposta e di gestione, deputato a realizzare i programmi definiti dall'organo di indirizzo e a perseguire gli obiettivi individuati;
- l'organo di controllo è l'organo cui compete il controllo e la verifica della legittimità e del corretto funzionamento della Fondazione.

L'assemblea dei soci, che costituisce la continuazione degli originari fondatori, rappresenta un soggetto insostituibile anche per assicurare all'interno dell'organo di indirizzo un'adeguata presenza di esponenti della società civile.

TITOLO I – REGOLAMENTO NOMINE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dello Statuto della Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti, di seguito indicata come "*Fondazione*", le procedure per le designazioni e le nomine dei componenti il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione e il Presidente e i componenti il Collegio dei Revisori dei conti, in aderenza ai contenuti dello Statuto, della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

Art. 2

(Principi generali)

1. I componenti gli Organi, in positivo e costruttivo rapporto dialettico, concorrono a formare la libera volontà della Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge in materia e dello Statuto. Gli stessi sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.
2. Nella composizione degli Organi di amministrazione e di indirizzo, la Fondazione, nel rispetto del principio dell'adeguata presenza di genere, assicura la presenza, in ciascun organo, di almeno il 20% del genere meno rappresentato.

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 3

(Requisiti di onorabilità e professionalità e situazioni di incompatibilità e decadenza)

1. Ai componenti il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, e ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti si applicano, salvo quanto ulteriormente specificato nel presente Regolamento, gli articoli da 10 a 15 dello Statuto, in tema di requisiti di onorabilità, di cause di incompatibilità e ineleggibilità, di sospensione, di conflitto di interessi e di decadenza. I medesimi componenti devono essere in possesso, salvo quanto ulteriormente specificato nel presente Regolamento, dei relativi requisiti di professionalità previsti dallo Statuto e delle competenze per Settori specifici, stabilite con apposita delibera da adottarsi dal Consiglio di Indirizzo.
2. Il possesso dei requisiti di professionalità richiesto per la carica può essere comprovato mediante la produzione di *curriculum vitae* sottoscritto dall'interessato, mentre il possesso di ogni altro requisito o l'assenza di cause preclusive all'assunzione della carica deve essere comprovato mediante autocertificazione ([allegato A](#)). Nella dichiarazione l'interessato assume altresì l'impegno a comunicare ogni situazione rilevante ai fini della permanenza dei requisiti richiesti e presta per iscritto il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003. La Fondazione si riserva di chiedere l'esibizione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.
3. Al fine di assicurare il ricambio dei componenti degli organi e ferme le previsioni di cui all'art. 15 dello Statuto, il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.

Art. 4

(Procedura di verifica dei requisiti)

1. Ciascun organo statutario e il Consiglio di amministrazione, per il Presidente e per il Segretario Generale, verifica per i componenti nominati o designati la sussistenza e permanenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità, e l'assenza delle cause di incompatibilità, di conflitto di interessi, di sospensione e di decadenza e assume, entro trenta giorni successivi alla verifica, le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.
2. Ai fini delle verifiche di cui al precedente comma 1, ogni componente deve produrre la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.
3. Per le nomine relative ai componenti il Consiglio di Indirizzo, la verifica è svolta - in conformità a quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto - dall'Organo in carica. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento del Consiglio di Indirizzo, provvede il Collegio dei Revisori dei conti.
4. Per le nomine dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Segretario Generale, la verifica è svolta dal Consiglio di Amministrazione sin dalla sua seduta di insediamento e comunque entro i trenta giorni successivi. La verifica viene effettuata separatamente per ciascun interessato e con la sua astensione.
5. Per le nomine dei componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei conti la verifica è svolta dal Collegio nella sua seduta di insediamento. La verifica viene effettuata separatamente per ciascun interessato e con la sua astensione. Oltre alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, l'interessato produce il certificato attestante la permanenza dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.
6. I componenti gli organi che vengono a trovarsi in situazioni tali da comportare la decadenza o la sospensione dalla carica, o da determinare il sorgere di un conflitto di interessi, devono comunicare tempestivamente tali circostanze all'organo di appartenenza affinché possano essere adottate le misure previste dallo Statuto e dalle norme vigenti. Il Presidente della Fondazione, riscontrata l'assenza di un componente a tre riunioni, anche non consecutive nell'anno, dell'organo di appartenenza (CDA o CI), invita il Consigliere a valutare la opportunità della propria permanenza nella carica e assumere le conseguenti decisioni. Se le assenze investono la figura del Presidente della Fondazione, la procedura predetta viene esperita dal Vice Presidente della Fondazione.

CAPO II - DESIGNAZIONI e NOMINE nel CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Art. 5

(Requisiti e criteri di designazione e nomina dei componenti il Consiglio di Indirizzo)

1. I soggetti cui spetta la designazione dei componenti il Consiglio di Indirizzo, e il Consiglio di Indirizzo per le conseguenti nomine, si attengono a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 dello Statuto, salvo quanto ulteriormente specificato nei successivi commi.
2. Nel rispetto dei principi di rappresentatività, professionalità, competenza e autorevolezza, i componenti il Consiglio di Indirizzo devono essere in possesso dei requisiti di professionalità indicati dall'art. 22 dello Statuto. In particolare, devono essere in possesso di almeno il diploma di istruzione secondaria superiore, di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa almeno triennale nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero nell'espletamento di funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati. In occasione dell'approvazione del Documento Programmatico Pluriennale, il Consiglio di Indirizzo definisce anche i requisiti di competenza dei componenti da nominare, nel successivo triennio, per i Settori di intervento stabiliti dallo stesso DPP.
3. Non possono essere nominati componenti il Consiglio di Indirizzo coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di "impegno di onore" a non candidarsi, nell'anno successivo alla cessazione della carica, per l'assunzione di incarichi politici e amministrativi elettivi di cui all'art. 12 dello Statuto.
4. Escluse le designazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, ogni tre anni, sei mesi prima dell'approvazione del Documento Programmatico Pluriennale - e, comunque, entro il mese di marzo -, il Consiglio di Indirizzo verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, il Consiglio di Indirizzo promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. A tale scopo, il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo convoca i rappresentanti degli enti di cui sopra a partecipare ad una riunione presso la sede della Fondazione nel corso della quale i partecipanti possono presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.
5. Il Presidente, in base alla composizione dell'organo al momento della richiesta di designazione, provvede, se necessario, ad indicare all'Assemblea dei Soci e agli enti designanti il genere del designando, nel rispetto dell'art. 2 comma 2 del presente Regolamento.
6. La preliminare verifica formale del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le designazioni viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Segretario Generale.

Art. 6

(Procedura di nomina)

1. Nella nomina dei componenti, il Consiglio di Indirizzo adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite e nel rispetto della presenza di genere, in conformità a quanto di seguito definito.
2. Il Consiglio di Indirizzo, sulla base della preliminare verifica di cui all'art. 5 comma 6, avvia la procedura di nomina e di controllo del possesso dei requisiti richiesti, entro trenta giorni dalla ricezione delle designazioni corredate del curriculum vitae del designato e della dichiarazione sottoscritta dallo stesso attestante il possesso dei requisiti richiesti.
3. Il Consiglio di Indirizzo procede a distinte votazioni avuto riguardo, nell'ordine, al possesso dei requisiti e alla nomina.
4. La votazione ha luogo a scrutinio segreto e il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore, predisponendo apposite schede per il voto, sovrintendendo alle votazioni ed effettuando lo spoglio delle schede. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il voto favorevole dei 2/3 dei componenti in carica, in primo e secondo scrutinio. Dalla terza votazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti in carica.
5. Effettuata la nomina, il Presidente della Fondazione mediante comunicazione inviata raccomandata a/r o pec, invita l'interessato a perfezionare la stessa esprimendo la propria accettazione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. Il mandato decorre dalla data della eventuale accettazione.
6. Nel caso in cui, decorsi dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, il soggetto indicato non abbia dato riscontro ovvero non abbia accettato la carica, il Consiglio di Indirizzo provvederà ad una nuova nomina, riattivando la medesima procedura.
7. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento del Consiglio di Indirizzo, alle procedure di nomina provvede il Collegio dei revisori dei conti, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.

CAPO III - NOMINE nel CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Art. 7

(Requisiti dei componenti il Consiglio di Amministrazione)

1. Nella nomina e nella revoca del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività ed a preservare il corretto funzionamento della Fondazione.

2. I componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, comma 1, devono possedere i requisiti di professionalità indicati dall'art. 28 dello Statuto. In particolare, devono essere in possesso di almeno il diploma di istruzione secondaria superiore, di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa almeno triennale nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni di amministrazione o direttive presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate in riferimento anche ai settori bancario, finanziario e mobiliare.

3. Non possono essere nominati componenti il Consiglio di Amministrazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di "impegno di onore" a non candidarsi, nell'anno successivo alla cessazione della carica, per l'assunzione di incarichi politici e amministrativi elettivi di cui all'art. 12 dello Statuto.

Art. 8

(Candidatura e nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Presidente della Fondazione, almeno 90 giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, avvia le procedure di rinnovo, informandone il Consiglio di Indirizzo affinché provveda alla nomina non oltre 30 giorni dalla scadenza del Consiglio uscente.

2. Ciascun componente il Consiglio di Indirizzo può esprimere, ai fini della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, uno o più candidati fino al numero massimo dei posti da coprire, aventi i requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento e nel rispetto della presenza di entrambi i generi, giusta l'art. 2 comma 2 del presente Regolamento.

3. Le candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione (**allegato B**) debbono essere inviate al Presidente della Fondazione almeno 20 giorni prima della data della riunione del Consiglio di Indirizzo convocata per le nomine stesse. Le proposte pervenute successivamente non sono ammissibili.

4. Alla proposta debbono essere allegati i documenti di cui al precedente art. 3, comma 2 e la dichiarazione prevista dall'art. 7, comma 3, sottoscritta dal candidato.

5. La verifica formale del rispetto dei termini e dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le candidature viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Segretario Generale.

6. Il Consiglio di Indirizzo, sulla base della richiamata attività istruttoria, procede alla nomina, assicurando la presenza di entrambi i generi.

7. Le votazioni vengono effettuate con voto a scrutinio segreto e il Segretario Generale assume le funzioni di scrutatore, predisponendo apposite schede per il voto, sovrintendendo alla votazione ed effettuando lo spoglio delle schede. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il

voto favorevole dei 2/3 dei componenti in carica, in primo e secondo scrutinio. Dalla terza votazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti in carica.

8. Nella votazione ciascun componente il Consiglio di Indirizzo può esprimere un numero di voti non superiore a quello dei nominandi. In caso di parità di voti tra due o più candidati, prevarrà il candidato anagraficamente più anziano.

9. Effettuata la nomina, il Presidente della Fondazione mediante comunicazione inviata raccomandata a/r o pec, invita l'interessato a perfezionare la stessa esprimendo la propria accettazione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione e a trasmettere, nello stesso termine, i documenti ritenuti necessari per la verifica dei requisiti. La durata del mandato decorre dalla data di nomina, in coerenza con quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto.

10. Nel caso in cui, decorsi dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, il soggetto indicato non abbia dato riscontro ovvero non abbia accettato la carica, il Consiglio di Indirizzo provvede ad una nuova nomina, riattivando la medesima procedura.

11. Analoga procedura si segue in caso di sostituzione di un componente il Consiglio di Amministrazione. In tal caso, il Presidente convoca senza indugio il Consiglio di Indirizzo per gli adempimenti conseguenti.

12. In caso di cessazione per qualunque causa del Presidente, alla convocazione del Consiglio di Indirizzo provvede il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Indirizzo, secondo quanto previsto dal successivo art. 9, procede alla nomina del Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

(Nomina del Presidente della Fondazione)

1. Il Presidente della Fondazione viene nominato dal Consiglio di Indirizzo nell'ambito dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

2. In sede di votazione ogni componente il Consiglio di Indirizzo può esprimere un solo voto.

3. La votazione ha luogo a scrutinio segreto e il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

4. Risulta eletto il componente del Consiglio di Amministrazione che ha ottenuto il voto favorevole dei 2/3 dei componenti in carica, in primo e secondo scrutinio. Dalla terza votazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti in carica.

5. Qualora, ad esito della terza votazione, nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta dal precedente comma 4, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.

6. Esperite inutilmente e in continuità 5 votazioni di ballottaggio, il Vice Presidente, entro i successivi 20 giorni, rinnova l'intera procedura.

CAPO IV - NOMINE nel COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 10

(Requisiti dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Indirizzo.
2. I membri, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei conti devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali, devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo contabile e legale dei conti, devono aver maturato una esperienza professionale almeno triennale nell'ambito di enti pubblici o privati con attivo patrimoniale pari ad almeno il 25% di quello della Fondazione e devono essere scelti tra coloro che esercitano costantemente attività professionale.
3. Non possono essere nominati componenti il Collegio dei Revisori dei conti coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di "impegno di onore" a non candidarsi, nell'anno successivo alla cessazione della carica, per l'assunzione di incarichi politici e amministrativi elettivi di cui all'art. 12 dello Statuto.

Art. 11

(Candidatura e nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Presidente della Fondazione, almeno 90 giorni prima della scadenza del Collegio dei Revisori dei conti, avvia le procedure di rinnovo, informandone il Consiglio di Indirizzo affinché provveda alla nomina non oltre 30 giorni dalla scadenza del Collegio uscente.
2. Ciascun componente il Consiglio di Indirizzo, ai fini della nomina del Collegio dei Revisori, può esprimere uno o più candidati, fino ad un massimo di tre componenti per i revisori effettivi e due componenti per i revisori supplenti, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3. Le candidature per l'incarico di componente il Collegio dei Revisori dei Conti ([allegati C e D](#)) devono essere presentate al Presidente della Fondazione almeno 20 giorni prima della riunione deputata alle nomine, separatamente per i membri effettivi e per quelli supplenti e devono essere corredate dalla documentazione di cui al precedente art. 3, comma 2.
4. La preliminare verifica formale del rispetto dei termini e dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le candidature viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Segretario Generale.
5. Il Consiglio di Indirizzo, sulla base della richiamata attività istruttoria, procede alla nomina, separatamente per i revisori effettivi e per i revisori supplenti, assicurando la presenza di entrambi i generi a livello di Collegio, alla stregua di quanto previsto per gli altri organi.

6. Le votazioni vengono effettuate a scrutinio segreto e il Segretario Generale assume le funzioni di scrutatore, predisponendo apposite schede per il voto, sovrintendendo alla votazione ed effettuando lo spoglio delle schede. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il voto favorevole dei 2/3 dei componenti in carica, in primo e secondo scrutinio. Dalla terza votazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti in carica.
7. Effettuata la nomina, il Presidente della Fondazione mediante comunicazione inviata raccomandata a/r o pec, invita l'interessato a perfezionare la stessa esprimendo la propria accettazione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione e a trasmettere, nello stesso termine, i documenti ritenuti necessari per la verifica dei requisiti. La durata del mandato decorre dalla data di nomina, in coerenza con quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto.
8. Nel caso in cui, decorsi dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, il soggetto indicato non abbia dato riscontro ovvero non abbia accettato la carica, il Consiglio di Indirizzo provvede ad una nuova nomina, riattivando la medesima procedura.
9. In caso di reintegrazione del numero dei componenti del Collegio dei revisori dei conti si segue la procedura di cui ai commi precedenti.
10. In caso di cessazione per qualunque causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina del successore nell'ambito del Collegio, procedendo preliminarmente, ove necessario, alla reintegrazione dei componenti effettivi, secondo quanto previsto dal successivo art. 13.
11. In caso di cessazione, per qualunque causa, di un componente effettivo del Collegio dei Revisori, subentra il supplente più anziano di età. Il mandato del Revisore subentrato scade con quello del Collegio di cui è divenuto parte.

Art. 12

(Nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti viene nominato dal Consiglio di Indirizzo nell'ambito dei componenti effettivi del Collegio.
2. La votazione ha luogo a scrutinio segreto e il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.
3. Risulta eletto il componente del Collegio dei Revisori dei conti che ottiene il voto favorevole dei 2/3 dei componenti in carica, in primo e secondo scrutinio. Dalla terza votazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti in carica.
4. Qualora, ad esito della terza votazione, nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta dal precedente comma 3, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.

CAPO V

PUBBLICITÀ del REGOLAMENTO e delle ATTIVITÀ inerenti le DESIGNAZIONI e le NOMINE e

NORME TRANSITORIE

Art. 13

(Pubblicità)

1. Il presente Regolamento, i nominativi dei componenti il Consiglio di indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti, i loro *curricula* e le misure dei compensi previsti per gli incarichi negli Organi sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.
2. Il presente Regolamento viene inoltre trasmesso ai soggetti aventi titolo a designare i componenti il Consiglio di Indirizzo, unitamente alle disposizioni statutarie e, se adottato, al Codice Etico.

Art. 14

(Norme transitorie)

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2017.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a
 il _____ a _____
 residente a _____ in Via _____
 n. _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

di essere nato/a a _____ il _____

di essere residente a _____

in via/piazza _____ n. _____

di essere cittadino/a _____

di godere dei diritti politici;

di essere di stato civile (celibe, nubile, coniugato/a con..., vedovo/a di..., già coniugato)

di essere in possesso del titolo di studio di:

conseguito il _____ presso _____

di essere in possesso della seguente qualifica professionale/titolo di specializzazione/abilitazione:

di essere iscritto/a nell'albo/registro/elenco:

di appartenere al seguente ordine professionale:

di possedere il seguente codice fiscale: _____

di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art.11 dello Statuto della Fondazione Varrone;

di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art.12 dello Statuto della Fondazione Varrone;

di non aver riportato condanne penali;

- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

SI IMPEGNA

a comunicare ogni situazione rilevante ai fini della permanenza dei requisiti richiesti;

CONSENTE

il trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Rieti, _____

Il dichiarante

**PRESENTAZIONE CANDIDATURA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consigliere _____

PRESENTA

per l'elezione di n 7 consiglieri :

(titolo) Nome_____ Cognome_____

per ciascun candidato presentato, allega:

- curriculum vitae
- dichiarazione sostitutiva di certificazione Dpr 445/2000
- impegno di onore a non candidarsi nell'anno successivo alla cessazione della carica, per l'assunzione di incarichi politici e amministrativi elettivi art.12 statuto

data _____

firma _____

**PRESENTAZIONE CANDIDATURA
MEMBRI EFFETTIVI COLLEGIO DEI REVISORI**

Il Consigliere _____

PRESENTA

per l'elezione di n. 3 membri **effettivi** del Collegio dei revisori dei conti:

(titolo) Nome _____ Cognome _____

(titolo) Nome _____ Cognome _____

(titolo) Nome _____ Cognome _____

per ciascun candidato presentato, il consigliere deve allegare:

- curriculum vitae
- dichiarazione sostitutiva di certificazione Dpr 445/2000
- impegno di onore a non candidarsi nell'anno successivo alla cessazione della carica, per l'assunzione di incarichi politici e amministrativi elettivi art.12 statuto

data _____

firma _____

**PRESENTAZIONE CANDIDATURA
MEMBRI SUPPLENTI COLLEGIO DEI REVISORI**

Il Consigliere _____

PRESENTA

per l'elezione di n. 2 membri **supplenti** del Collegio dei revisori dei conti:

(titolo) Nome _____ Cognome _____

(titolo) Nome _____ Cognome _____

per ciascun candidato presentato, il consigliere deve allegare:

- curriculum vitae
- dichiarazione sostitutiva di certificazione Dpr 445/2000
- impegno di onore a non candidarsi nell'anno successivo alla cessazione della carica, per l'assunzione di incarichi politici e amministrativi elettivi art.12 statuto

data _____

firma _____